### COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

# Regolamento Comunale di Contabilità

(approvato con atto C.C. 11/2008)

Estratto artt. da 93 a99
Funzionamento del Collegio dei Revisori dei conti



#### CAPO XII – REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Forma all indica

# Art. 93 (Nomina, funzioni e cessazioni)

- 1. Il Collegio dei Revisori, composto da tre membri, viene eletto dal Consiglio Comunale con voto limitato a 2 componenti, in caso di parità viene eletto il più anziano, e dura in carica 3 anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera;
  - I componenti del Collegio dei Revisori devono essere iscritti all'albo dei Revisori contabili e sono scelti:
  - a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, in quale svolge le funzioni di presidente del Collegio;
  - b) uno tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti;
  - c) uno tra gli iscritti all'albo dei ragioniere.
  - I criteri in base ai quali operare la scelta dei Revisori devono ispirarsi alle capacità e alle specifiche competenze di cui i candidati dovranno dar conto in apposito curriculum.
- 2. Gli aspiranti in possesso dei requisiti professionali previsti dalle norme vigenti devono fare pervenire entro il termine previsto dal Regolamento Consiliare per il deposito presso la segreteria comunale degli atti iscritti all'ordine del giorno dell'adunanza consiliare in questione ,oltre ai titoli relativi ai requisiti prescritti, anche un adeguato curriculum vitae. Il Collegio dei Revisori eletto deve far pervenire entro otto giorni dalla notifica l'accettazione della carica a pena di decadenza. L'accettazione della carica deve essere accompagnata da dichiarazione di non sussistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità.
- 3. Il Collegio dei Revisori, deputato alla vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica, esercita le funzioni a esso demandate dalla legge e dallo statuto in piena autonomia e con la diligenze del mandatario.
- 4. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio Comunale fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e, a consuntivo, di efficienza e di efficacia dell'azione dell'Ente.
- 5. Il Collegio dei Revisori può essere sentito dalla Giunta e dal Consiglio in ordine a problematiche riguardanti l'economia dell'ente e anche in ordine ai rilievi da essi mossi all'operato dell'Amministrazione Comunale.
- 6. Il Collegio dei Revisori ha inoltre funzioni di consulenza tecnico-contabile e di consulenza propositiva, in relazione alle proprie competenze, in collaborazione con gli Amministratori Comunali e anche con il Direttore Generale e con i Responsabili dei Settori.
- 7. Oltre alle cause previste dall'art. 235 del Decr. Lgs. 267/00, il singolo cessa dall'incarico per impossibilità a svolgere l'incarico, derivante da qualsiasi causa, che si protragga per più di 3 mesi consecutivi.



### Art. 94 (Principi informatori dell'attività del Collegio dei Revisori)

- 1. Il Collegio dei Revisori, nell'espletamento del suo mandato, si ispira a principi di comportamento stabiliti dai rispettivi ordini professionali.
- 2. Uniforma la sua azione di indirizzo e di impulso, cooperazione e assistenza, verifica e controllo, per conseguire la migliore efficacia, efficienza, economicità e produttività dell'azione dell'Ente.

#### Art. 95 (Decadenza, revoca e sostituzione del Revisore)

- 1. L'assenza immotivata di un componente a tre riunioni consecutive del Collegio comporta la decadenza dello stesso.
- 2. Sono causa di revoca per inadempienza del Collegio:
- a) la mancata presentazione della relazione al bilancio ed al rendiconto;
- b) la mancata informazione al Consiglio di gravi irregolarità riscontrate nella gestione o di qualunque altra grave situazione che vada a pregiudicare la corretta gestione delle pubbliche risorse.
- 3. Nel caso di sopravvenute cause di incompatibilità, di decadenza, di revoca per inadempienza, di dimissioni dall'incarico, ovvero sia necessario provvedere alla sostituzione per altre causa, si procede alla nomina entro i successivi 30 giorni.

### Art. 96 (Esercizio della revisione)

- 1. L'esercizio della revisione è svolto dal Collegio dei Revisori, in conformità alla normativa vigente, allo statuto ed alle norme del presente regolamento. Il singolo componente può, su incarico conferito dal Presidente del Collegio, oppure autonomamente, compiere verifiche e controlli su atti e documenti riguardanti specifiche materie e oggetti e riferirne al Collegio.
- 2. Il Collegio dei Revisori deve riunirsi ogni qualvolta sia necessario per l'adempimento delle sue funzioni. Il Presidente convoca e presiede il Collegio.
- 3. Le riunioni del Collegio non sono valide se non intervengono almeno due dei suoi componenti. Il Collegio decide con voto palese e le relative deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. Non è ammissibile l'astensione salvo il verificarsi del conflitto di interessi che ne determina l'obbligo. Il voto contrario deve essere motivato e il Revisore dissenziente ha il diritto di far iscrivere a verbale le ragioni del proprio dissenso. L'assenza di indicazioni nei verbali significa unanimità.

- 4. Le sedute del Collegio non sono pubbliche; alle stesse possono assistere, salvo diversa disposizione del Presidente, il Sindaco o suo delegato, il Segretario Generale ed il Responsabile del Settore Economico-Finanziario.
- 5. Delle riunioni del Collegio nonché delle ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate, è redatto processo verbale che viene trascritto nel libro dei verbali.
- 6. I Revisori nell'esercizio delle loro funzioni:
- a) possono accedere agli atti e documenti del Comune e delle sue istituzioni e delle società partecipate dall'Ente e possono chiedere, anche verbalmente, agli Amministratori, al Segretario Generale, al Responsabile del Settore Economico-Finanziario o ai Responsabili dei Servizi, notizie riguardanti specifici provvedimenti. Le notizie, gli atti ed i documenti sono messi a disposizione del Collegio nei termini richiesti o comunque con la massima tempestività;
- b) ricevono dal Settore Segreteria ed Affari Generali la convocazione del Consiglio Comunale con l'elenco degli oggetti iscritti;
- c) partecipano alle sedute del Consiglio Comunale dedicate alla discussione ed approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto;
- d) possono partecipare, quando invitati, alle sedute del Consiglio, della Giunta, delle Commissioni Consiliari e del Consiglio di Amministrazione delle Istituzioni, a richiesta del Sindaco o dei rispettivi Presidenti;
- 7. Per garantire il migliore espletamento delle funzioni da svolgere, al Collegio dei Revisori vanno trasmesse le deliberazioni di impegno di spesa che non hanno ricevuto l'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.
- 8. Ai Revisori dei Conti deve essere trasmessa copia delle deliberazioni di riconoscimento dei debiti fuori bilancio contestualmente all'invio alla Corte dei Conti.

#### Art. 97 (Funzioni del Collegio)

- 1. Il Collegio dei Revisori provvede alla ricognizione formale della gestione amministrativa, finanziaria, economica, contabile e fiscale del Comune, con i seguenti principali adempimenti:
- a) attività di collaborazione con l'organo consiliare sulla funzione di controllo;
- b) vigilanza sull'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti comunali:
- c) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e sui documenti allegati;
- d) parere sulle variazioni ed assestamenti di bilancio:
- e) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;
- f) accertamento sulla regolare tenuta della contabilità finanziaria, economica e fiscale;
- g) controllo dell'amministrazione dei beni di proprietà comunale anche concessi e/o locati a terzi;



- h) controllo dei bilanci delle istituzioni del Comune e delle società interamente partecipate dall'Ente prive di un proprio organo di revisione e riscontro dei bilanci delle altre partecipate dell'ente;
- i) controllo dell'equilibrio della gestione finanziaria;
- j) controllo della compatibilità dell'indebitamento a breve, medio e lungo termine con le effettive capacità finanziarie del Comune;
- k) controllo degli adempimenti in materia di personale e dei relativi versamenti contributivi;
- 1) verifiche di cassa, verifica della gestione del servizio di Tesoreria e di quello degli altri agenti contabili;
- m) referto immediato al consiglio Comunale ed al Sindaco su gravi irregolarità nella gestione;
- n) ogni altro controllo, riscontro e referto previsto dalle vigenti disposizioni normative.
- 2. Il Collegio dei Revisori, inoltre, redige apposita relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto e sullo schema dello stesso. La relazione al rendiconto dovrà contenere l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

#### Art. 98 (Pareri su richiesta della Giunta)

- 1. Il Sindaco o la Giunta comunale possono richiedere pareri preventivi al Collegio dei Revisori in ordine agli aspetti contabili, ed economico-finanziari dell'attività di competenza, pareri preventivi sulle proposte di approvazione dei debiti fuori bilancio e di transazioni, nonché relazioni sull'ottimizzazione della gestione dei servizi com.li.
- 2. Il Collegio dei Revisori fornisce i pareri e le proposte entro 8 giorni dal ricevimento della richiesta.

#### Art. 99 (Trattamento economico dei Revisori)

1. Il compenso spettante al Revisore è stabilito con la deliberazione di nomina, ferma restando la possibilità di successivi adeguamenti a termini della normativa vigente.